COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI – ORGANIZZAZIONE DELLO STATO – REGIONI – DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

VIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDICE

PAG.

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 57

Disegni di legge (*Discussione*):

Soppressione della carica speciale di Capo del Servizio corrieri presso il Ministero degli affari esteri. (1272) 58

PRESIDENTE 58
COLLESELLI, *Relatore* 58
BREGANZE 58
AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* . 58

Istituzione del ruolo delle visitatrici doganali. (1328) 58

PRESIDENTE 58, 60, 61, 62
PICCOLI, *Relatore* 58, 60, 61, 62
BERRY 60
NANNUZZI 60
BREGANZE 61
AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 60, 61

Norme sulla carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi delll'Amministrazione centrale degli affari esteri. (1279) 62

PRESIDENTE 62, 64
BOZZI, *Relatore* 62, 63
NANNUZZI 63

Integrazione del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato. (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*). (793-*B*) 64

PRESIDENTE 64
BOZZI 64
AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministraziane* . 64

Votazione segreta:

PRESIDENTE 64, 65

La seduta comincia alle 9,15.

BERRY, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 122.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Soppressione della carica speciale di Capo del servizio corrieri presso il Ministero degli affari esteri (1272).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione della carica speciale di capo del servizio corrieri presso il Ministero degli affari esteri ».

Comunico che sia la III che la V Commissione hanno espresso parere favorevole alla approvazione del provvedimento.

Il relatore, onorevole Colleselli ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COLLESELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con regio decreto 19 maggio 1941, n. 613, veniva istituita presso il Ministero degli affari esteri la carica di Capo del servizio corrieri la quale si è rivelata nel corso del tempo non indispensabile, anzi inutile.

Col disegno di legge in esame se ne propone perciò la soppressione. Il provvedimento consta di due articoli: col primo si provvede alla soppressione di questa speciale carica e all'inquadramento del titolare di essa nella carriera di concetto dei cancellieri del Ministero degli affari esteri; col secondo articolo si aumenta conseguentemente di una unità l'organico della carriera stessa.

Il provvedimento riguarda un solo interessato, il cui trattamento economico, i cui diritti e la cui posizione morale, vengono salvaguardati.

Per queste ragioni, penso che la Commissione possa con tutta tranquillità approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« La carica speciale di « Capo del Servizio corrieri », istituita presso il Ministero degli affari esteri con regio decreto 19 maggio 1941, n. 613, è soppressa.

L'impiegato titolare della carica stessa è inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della carriera di concetto dei cancellieri con la qualifica di cancelliere capo di 2ª classe, prendendo posto dopo l'ultimo impiegato della qualifica stessa, pur conservando la precedente anzianità di carriera.

Per effetto del precedente comma l'attuale numero dei posti della qualifica di cancelliere capo di 2ª classe del Ministero degli affari esteri è aumentato di un'unità e portato al numero complessivo di 22 posti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Per effetto del precedente articolo 1 l'organico della carriera di concetto dei cancellieri del Ministero degli affari esteri, di cui al quadro n. 25 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è aumentato complessivamente a 115 posti.

La presente legge entra in vigore a tutti gli effetti, dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

BREGANZE. Propongo, signor Presidente, di sopprimere il secondo comma di quest'articolo, onde lasciare il termine ordinario di quindici giorni per l'entrata in vigore del provvedimento.

Penso che il Governo non avrà difficoltà ad accoglierlo.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Il Governo non si oppone all'emendamento Breganze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione del ruolo delle visitatrici doganali (1328).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del ruolo delle visitatrici doganali ».

Il relatore, onorevole Piccoli ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PICCOLI, *Relatore*. Gli onorevoli colleghi sanno che ai posti di frontiera, e rispettivamente nei porti e negli aeroporti internazionali, opera un corpo femminile di visitatrici doganali, che ha l'incarico, assai delicato, di eseguire visite personali alle donne sospette di infrazioni alle leggi ed ai regolamenti doganali, oltre ad altre mansioni di aiuto nei vari servizi all'interno degli uffici.

Si tratta, complessivamente, di circa 200 elementi, una parte dei quali vengono a trovarsi in una situazione di rapporto di lavoro assolutamente inadeguata alla serietà, alla delicatezza, all'importanza di un lavoro del genere.

Esisteva, infatti, prima del luglio 1925 un ruolo delle visitatrici doganali, che fu soppresso con regio decreto-legge 11 luglio 1925, n. 1428. Il personale, finito nella categoria del personale non di ruolo, avventizio o salariato, fu poi inquadrato nel ruolo organico dei commessi o in quello transitorio del personale subalterno, quando il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, istituì appunto speciali ruoli transitori per il personale non di ruolo.

Il disposto della legge regolamentò la situazione del personale in servizio al 7 aprile 1948, ma vietò, con l'articolo 12, di procedere a qualsiasi assunzione di nuovo personale non di ruolo.

Si giunse così ad una situazione di emergenza: i posti, che si resero vacanti dopo l'aprile 1948, furono dall'amministrazione coperti con l'assunzione in forma privatistica di operaie giornaliere, secondo il disposto della legge 26 febbraio 1952, n. 67, legge che detta le norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato. L'articolo 3 di tale legge prescrive che ogni amministrazione ha facoltà di assumere, con contratto di diritto privato, per esigenze impreviste e indilazionabili, operai giornalieri, a condizione che sia stabilito il termine massimo entro cui debbono essere licenziati, termine che non può superare in nessun caso i 90 giorni.

Si arrivò così al caso limite: di donne assunte come operaie giornaliere che si videro attribuire l'incarico di visitatrici doganali; di operaie giornaliere che furono incaricate di svolgere delicati controlli nella lotta al contrabbando, e che – una volta impratichite ed esperte – vennero trattenute in servizio con l'espediente della proroga per un periodo di altri 90 giorni, poi licenziate, poi riassunte: con quanto vantaggio per la serietà, la sicurezza e la dignità del servizio è facile pensare.

Ad un certo momento non fu neppure più possibile prorogare una o due volte – come era l'uso – di 90 giorni il servizio, perché il Consiglio di Stato espresse l'avviso che, decorsi i 90 giorni, si doveva necessariamente procedere al licenziamento.

L'amministrazione tentò a più riprese di risolvere il problema; ad un certo punto la questione, esaminata dal ministro per la riforma burocratica, sembrò che potesse rientrare, per la sua soluzione, nella disciplina che si andava preparando per la revisione generale degli organici del personale, nel quadro cioè della « legge-delega ». In realtà il problema è rimasto insoluto fino alla presentazione di questo disegno di legge da parte del ministro delle finanze e del ministro del bilancio e del tesoro, che vuol dare una situazione giuridica alle visitatrici doganali, con la istituzione dell'apposito ruolo; in concreto si tratta di una proposta volta alla ricostituzione del ruolo soppresso nel 1925.

Il provvedimento merita, a mio avviso, la approvazione della Commissione: e non soltanto per la considerazione che vi è una situazione di anormalità da correggere, ma anche e soprattutto perché il personale che ha un incarico così particolare può trovare, in un suo apposito ruolo, non soltanto i modi per un suo organico sviluppo di carriera, ma anche la ben definita responsabilità di un servizio, che non va sommariamente e rozzamente appreso, ma che va affinato nella relazione umana così delicata qual è quella che si stabilisce fra chi magari non è reo di nessuna infrazione e l'impiegata che è incaricata di così poco simpatica funzione.

Finché il personale non sentirà di essere, anche nella definizione del ruolo giuridico, preposto ad un certo difficile servizio, finché anche il personale attualmente inserito nel ruolo dei commessi o in quello transitorio del personale subalterno si sentirà indifferentemente adibito a questa o a quella mansione, non si potrà avere un servizio idoneo e perfetto; dico perfetto, perché se una parola può essere detta in questa sede a proposito di questo servizio, va detta per richiamare l'obbligo della pubblica amministrazione di rendere sempre più civili, sempre più scrupolosamente esatti, puntuali ed educati gli adetti ai servizi di frontiera, specie quelli incaricati delle visite doganali. Basta un gesto di sciatteria, un modo inurbano o addirittura la rozza intimazione di un personale non preparato per rendere, alle frontiere terrestri o marittime, una pessima fama al nostro paese.

L'istituzione del ruolo del personale femminile della carriera ausiliaria, con qualifica di visitatrice doganale – qual è previsto dal provvedimento al nostro esame – non comporta particolari aggravi di bilancio.

Alla spesa occorrente (prevista in lire 141 milioni 380 mila lire sulla base di 200 unità con stipendio di lire 453 mila, coefficiente 151), si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli 247 e 248 disposti per le visitatrici av-

venti, salariate e operaie e con gli stanziamenti del capitolo 220 per le visitatrici già di ruolo e del ruolo aggiunto.

Do quindi parere favorevole alla approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo è favorevole alla approvazione del disegno di legge per le ragioni ampiamente espresse dal relatore Piccoli, col quale si compiace per la precisa relazione. Occorre dare alle visitatrici doganali una nuova sistemazione di carattere giuridico adeguata ai loro compiti.

PRESIDENTE. L'onorevole Berry ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione permanente della Camera, nell'approvare il disegno di legge n. 1328, concernente l'istituzione del ruolo delle visitatrici doganali,

fa voti

perché il Governo predisponga sollecitamente un disegno di legge con cui si preveda uno sviluppo di carriera che consenta ad almeno un quinto del personale in questione di pervenire alla qualifica di visitatrice doganale capo,con coefficiente 159 ».

BERRY. Non occorre una particolare illustrazione. Noi raccomandiamo che anche per le visitatrici doganali vi sia la possibilità di arrivare al coefficiente 159, così come si verifica per il personale della carriera ausiliaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Berry.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli del disegno di legge. Do lettura dell'articolo 1:

« È istituito nell'Amministrazione provinciale delle dogane un ruolo del personale femminile della carriera ausiliaria di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Tale personale, con qualifica di visitatrice doganale, è adibito alla visita personale alle donne che transitano per la linea doganale, nonché agli altri compiti attribuiti ai commessi di dogana nell'ambito dei locali degli uffici ».

NANNUZZI. Nel secondo comma di questo articolo è precisato che le visitatrici doganali devono adempiere anche i compiti attribuiti ai commessi di dogana. Vorrei avere in proposito qualche precisazione.

PICCOLI, *Relatore*. Evidentemente le visitatrici doganali non debbono tutto il giorno procedere ai controlli doganali e quindi provvedono, nell'attesa, al servizio di registrazione dei passaggi, ecc. Si tratta di personale ausiliario.

BERRY. Questo è tanto vero che il coefficiente 151 corrisponde appunto a quello degli uscieri. Anzi in proposito desidero annunziare che in sede di articolo 6 proporrei un qualche progresso di carriera anche per le visitatrici.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2, che, non essendovi osservazioni e emendamenti, pongo direttamente in votazione.

« Nella prima attuazione della presente legge sono trasferiti nel ruolo delle visitatrici doganali gli elementi femminili, già collocati nel ruolo del personale ausiliario dei commessi delle dogane ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 262, e quelli appartenenti al ruolo aggiunto della carriera ausiliaria delle dogane.

Nei limiti dei posti disponibili, dopo effettuato il passaggio previsto dal precedente comma, sono inquadrate secondo l'ordine appresso indicato, su domanda delle interessate da produrre, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, purché abbiano dato prova di operosità, diligenza e buona condotta, da accertarsi dall'Amministrazione:

1°) le avventizie di 4ª categoria in servizio con mansioni di visitatrice;

2°) le salariate temporanee in servizio con mansioni di visitatrice.

Dopo l'attuazione di quanto disposto nei precedenti commi, i rimanenti posti di visitatrice e quelli che si renderanno vacanti entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno conferiti agli elementi femminili che abbiano comunque assolto mansioni di visitatrici, e che ne facciano domanda, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa data di entrata in vigore della legge, da scegliere fra coloro che abbiano dato prova di operosità, diligenza e buona condotta, da accertarsi dall'Amministrazione ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« I posti che, successivamente all'attuazione di quanto disposto col precedente articolo, si renderanno disponibili nel ruolo delle visitatrici doganali – ivi compresi quelli che, per mancanza o per insufficienza di aspiranti, non sia possibile conferire ad elementi appartenenti a categorie aventi diritto a speciali riserve – sono conferiti mediante pubblico concorso a norma dell'articolo 190 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

BREGANZE. Propongo un emendamento sostitutivo delle parole « mediante pubblico concorso con le modalità e le eventuali limitazioni fissate con l'articolo 190 », perché mi pare che l'espressione non sia veramente propria. Penso che sostituendo alle suddette parole le altre « mediante pubblico concorso a norma dell'articolo 190 », si mantengono inalterate le finalità del provvedimento e si perfeziona l'articolo.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* Non ho nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento Breganze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Breganze.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 3 così modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 che, non essendovi osservazioni e emendamenti, pongo direttamente in votazione:

« Nei casi di passaggio nel ruolo delle visitatrici, previsto nel primo comma dell'articolo 2, compete lo stipendio uguale o immediatamente superiore a quello in godimento a seconda del trattamento economico acquisito nel ruolo di provenienza.

Alle avventizie e alle salariate di cui al secondo comma dell'articolo 2, nel caso di passaggio nel ruolo delle visitatrici, è attribuito, qualora siano provviste di una retribuzione superiore allo stipendio iniziale spettante in detto ruolo, un assegno personale, non utile a pensione, pari alla differenza tra la retribuzione già goduta e il nuovo stipendio, salvo riassorbimento nei successivi aumenti periodici di stipendio ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

« Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, il Ministero del tesoro provvederà, con proprio decreto, con gli stanziamenti previsti nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze dell'esercizio finanziario 1958-59 di cui appresso:

N. 243 (mercedi alle visitatrici doganali e relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione) e n. 244 (paghe ed altri assegni fissi agli operai giornalieri assunti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67) ».

Devo comunicare che la VI Commissione ha trasmesso il suo parere favorevole, mentre la V Commissione ha lasciato decorrere i termini senza inviare il parere. Si intende che non ha voluto avvalersi della facoltà concessale.

PICCOLI, *Relatore.* Trattandosi di stanziamenti fissi per ogni esercizio finanziario, propongo di sostituire alle parole « dell'esercizio finanziario 1958-59 » le parole: « dell'esercizio finanziario 1959-60 ». Propongo inoltre di modificare il numero dei capitoli in base al bilancio di previsione 1959-60. Occorre dunque sostituire al n. 243 il n. 247 e al 244 il 248.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le modifiche formali proposte dal relatore.

(*Sono approvate*).

Pongo in votazione l'intero articolo 5 così modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

« La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

BREGANZE. Evidentemente con questo articolo l'amministrazione si è proposta di assicurare una *vacatio* maggiore di quella normale. Però, vi è un punto interrogativo: la *vacatio* diventa maggiore o minore a seconda che la legge venga pubblicata oggi o fra dieci giorni. Quindi ritengo di dover proporre di sostituire alle parole « il primo giorno del mese successivo » le parole « il primo giorno del secondo mese successivo ». Se il Governo non si opponesse proporrei anzi di sopprimere l'articolo 6.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* Non ho difficoltà ad accogliere l'emendamento soppressivo dell'onorevole Breganze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Breganze dell'articolo 6.

(*È approvato*).

Do lettura della tabella annessa al disegno di legge:

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE FEMMINILE DELLA CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE.

Coefficente	QUALIFICA	Numero dei posti
—	—	—
151	Visitatrici doganali	200

Pongo in votazione la tabella di cui ho dato lettura.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme sulla carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'amministrazione centrale degli affari esteri (1279).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla III Commissione permanente del Senato: Norme sulla carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi della amministrazione centrale degli affari esteri.

Comunico che la III e la V Commissione hanno espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BOZZI, *Relatore*. La carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'amministrazione centrale degli affari esteri fu istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18, con il quale si sono previsti 16 posti. Attualmente ne sono coperti soltanto 4.

Ora si tratta di dare attuazione al citato decreto istitutivo della nuova carriera. Con l'articolo 1 del disegno di legge in esame si consente l'immissione in soprannumero di 3 funzionari: un commissario amministrativo capo e due commissari amministrativi superiori. In tal modo, come è affermato nella relazione ministeriale e come è stato posto in rilievo nella discussione in sede di Commissione al Senato, si vuole con l'aiuto di elementi esperti e qualificati, costituire il ruolo del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'amministrazione centrale degli affari esteri e nello stesso tempo preparare i nuovi elementi. Ne mancano, come ho già detto, ben 12.

L'articolo 2 del disegno di legge riguarda una situazione particolarmente anomala dipendente da una involontaria lacuna legislativa. Infatti quando fu istituito il ruolo transitorio convertito poi in ruolo aggiunto per l'amministrazione degli affari esteri si omise di stabilire l'equiparazione. Ora con questo articolo si provvede ad eliminare l'inconveniente e si stabilisce la corrispondenza degli appartenenti ai ruoli aggiunti con la carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'amministrazione centrale degli affari esteri. Con ciò si dà modo ai destinatari di poter partecipare al concorso per il completamento dei posti.

A dettare norme per il bando e l'espletamento del concorso provvede l'articolo 3 del disegno di legge, il quale, per altro, contiene, a mio avviso, molta materia regolamentare. Questo è un malvezzo entrato nella pratica legislativa. Infatti, in questo articolo si stabiliscono le norme per la partecipazione al concorso, per la valutazione dei titoli, ecc.

Il provvedimento in esame non è di grande portata, esso è stato già approvato dal Senato e la sua discussione è sollecitata dal Ministero degli affari esteri, perché è necessario dare una sistemazione definitiva al ruolo oggetto del provvedimento: ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« Per la prima applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a conferire in soprannumero, su conforme parere del Consiglio di amministrazione e con il consenso degli interessati, un posto di Commissario amministrativo capo e due posti di Commissario amministrativo superiore nella carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri ad impiegati delle carriere direttive di altre Amministrazioni dello Stato che rivestano qualifica corrispondente o che abbiano tre anni di anzianità nella qualifica inferiore.

Il posto in soprannumero di Commissario amministrativo capo sarà riassorbito do-

po la promozione o la cessazione dal servizio degli impiegati che attualmente rivestono la qualifica di Commissario amministrativo superiore e di quelli che saranno nominati alla predetta qualifica in virtù del precedente comma.

Nell'organico del ruolo saranno tenuti complessivamente scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati in soprannumero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Il ruolo speciale transitorio di gruppo *A* del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, sostituito dal ruolo direttivo aggiunto in virtù dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è posto in corrispondenza della carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire un concorso per titoli e per esame alla qualifica di Commissario amministrativo di 3ª classe, a cui possono partecipare gli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente di cui al precedente articolo, i quali abbiano maturato, alla data del bando di concorso, una anzianità complessiva di almeno otto anni nel ruolo speciale transitorio e nel ruolo aggiunto.

La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri. Essa è presieduta da un Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario ed è composta di un consigliere di Stato e di tre funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore a primo segretario di Legazione.

I titoli da valutare ai fini del concorso sono:

a) la qualità del servizio prestato;

b) gli incarichi di natura amministrativa svolti in Italia e all'estero;

c) la conoscenza di lingue straniere;

d) ogni altro titolo indicativo della preparazione tecnica, della cultura e della maturità del candidato.

I titoli di cui alle lettere *a*) e *b*) devono riferirsi al servizio prestato, o nel ruolo speciale transitorio, o nel ruolo aggiunto, o in entrambi.

La Commissione dispone di trenta punti per la valutazione della qualità del servizio di cui alla lettera *a*), di quindici punti per la valutazione degli incarichi di cui alla lettera *b*) e di dieci punti per ciascuna delle categorie di titoli di cui alle lettere *c*) e *d*).

Per conseguire l'idoneità il candidato deve riportare almeno venti punti nella valutazione della qualità del servizio prestato; qualora abbia conseguito l'idoneità, al voto ottenuto si aggiungono i punti riportati nelle altre categorie di titoli.

I candidati che abbiano conseguito l'idoneità nella valutazione della qualità del servizio sono ammessi a sostenere l'esame che consiste in una prova orale vertente sul diritto costituzionale, sul diritto amministrativo e sulla contabilità generale dello Stato, con riferimento ai servizi d'istituto dell'Amministrazione degli affari esteri.

Per la valutazione di tale prova la Commissione esaminatrice del concorso dispone di 30 punti e per conseguire l'idoneità il candidato deve riportare almeno 20 punti.

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei è formata secondo la votazione complessiva risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli riportati nella prova di esame.

Il decreto che indice il concorso è pubblicato nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri ».

NANNUZZI. Mi sembra che in occasione di altri provvedimenti ci siamo sempre riferiti alle norme in vigore e credo che anche in questa occasione non si dovrebbe entrare nel merito specifico del concorso. Infatti alla lettera *d*) si lascia campo libero alle interpretazioni più diverse, che consentono una valutazione soggettiva e non obiettiva. Per queste ragioni penso che si potrebbe ridurre l'articolo 3 al solo primo comma.

BOZZI, *Relatore*. Ho già osservato nella mia breve relazione che l'articolo 3 contiene norme di carattere sostanzialmente regolamentare. Però, bisogna tener presente che qui si tratta di un concorso per il quale non si stabiliscono norme permanenti, ma norme che si esauriscono con l'esaurirsi del concorso

stesso. Sarebbe stato certo possibile fare riferimento a norme di carattere generale, vi è però da considerare che si tratta di una situazione particolare, quale è quella del passaggio dai ruoli ex transitori per cui le norme di carattere generale, forse, male si attaglierebbero a questa particolare situazione.

Per la verità, se si fosse trattato di approvare delle norme a carattere permanente anche io avrei proposto di stralciare questo punto, ma così non è; credo quindi che anche questo articolo possa essere approvato nel suo testo attuale.

Per quanto riguarda il rilievo dell'onorevole Nannuzzi in merito alla eccessiva discrezionalità della valutazione dei titoli lasciata alla Commissione di esami, mi pare che detta discrezionalità non sia più estesa di quella consuetudinariamente attribuita. In via normale le commissioni determinano o predeterminano un certo punteggio da attribuire a certi titoli senza con ciò stesso fare nulla di arbitrario.

Quindi alla stregua di dette considerazioni e tenuto conto della particolarità del provvedimento che riguarda una modesta categoria di funzionari, credo che esso possa essere senz'altro approvato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Integrazione del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato (793-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ».

Data l'assenza del relatore, onorevole Scarascia, riferirò io stesso su questo disegno di legge.

Questo disegno di legge, onorevoli colleghi, che è ritornato a noi modificato dalla V Commissione del Senato, concerne l'integrazione del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

Da modifica sostanziale introdotta dal Senato – oltre a quella formale del riferimento alla formulazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1949, n. 840 – consiste nell'aver inserito nel consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato (lettera *h*) del testo del Senato) i direttori centrali dei monopoli di Stato che prima non ne facevano parte, con il risultato non indifferente di aumentare notevolmente il numero complessivo dei componenti il consiglio stesso.

La modifica dell'ultimo comma è puramente formale in quanto con altre parole si dice in sostanza né più né meno di quello che era detto nel testo approvato dalla nostra Commissione.

Per quanto riguarda la modifica di sostanza (l'inclusione dei direttori centrali dei monopoli di Stato) esprimo parere favorevole poiché con questa inclusione meglio si rispetta l'organizzazione data ai monopoli stessi.

BOZZI. Esprimo parere favorevole alle modificazioni introdotte dal Senato.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico nel testo modificato dal Senato:

« Nell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1949, n. 840, le lettere *f*), *g*), e *h*) sono sostituite dalle seguenti cinque lettere:

« *f*) un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

g) il vice direttore generale dei Monopoli di Stato;

h) i direttori centrali dei Monopoli di Stato;

i) tre membri scelti tra persone di comprovata competenza, anche estranee alla Amministrazione finanziaria;

l) tre rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato designati dal Ministro delle finanze su proposta delle associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare. Anche per la nomina di questi ultimi saranno osservate le stesse modalità di cui all'articolo 1 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e sarà tenuto conto della rappresentatività dei sindacati stessi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Soppressione della carica speciale di capo del servizio corrieri presso il Ministero degli affari esteri » (1272):

Presenti e votanti 17
Maggioranza 9
Voti favorevoli . . . 10
Voti contrari 7

(*La Commissione approva*).

« Istituzione del ruolo delle visitatrici doganali » (1328):

Presenti e votanti 17
Maggioranza 9
Voti favorevoli . . . 15
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Norme sulla carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'amministrazione centrale degli affari esteri » (1279):

Presenti e votanti 17
Maggioranza 9
Voti favorevoli . . . 13
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

« Integrazione del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato » (793-*B*):

Presenti e votanti 17
Maggioranza 9
Voti favorevoli . . . 15
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Berlinguer, Berry, Bozzi, Breganze, Colleselli, Gullo, Iacometti, Laconi, Li Causi, Lucifredi, Luzzatto, Misasi Riccardo, Nannuzzi, Piccoli, Rocchetti, Santarelli Enzo e Tozzi Condivi.

È in congedo:

Carcaterra.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI